

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3575

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VARCHI, MASCHIO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, BUTTI, CIABURRO, GALANTINO, ROTELLI, SILVESTRONI, VINCI

Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante per delitti commessi in danno di arbitri e giudici di gara nelle manifestazioni sportive

Presentata il 26 aprile 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Gli episodi di violenza in occasione o a causa delle manifestazioni sportive hanno registrato nel corso degli anni un aumento significativo. Particolare rilievo rivestono le sempre più frequenti condotte violente a danno degli arbitri e di altri soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel contesto della direzione di gara. Infatti, il sistematico incremento di tali fenomeni ha indotto gli organismi sportivi di vertice ad attuare un piano di azione al fine di arginare le suddette problematiche.

A tal fine, per individuare i fenomeni di violenza, l'Associazione italiana arbitri (AIA) della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ha istituito, quale strumento di monitoraggio, l'Osservatorio sulla violenza agli ufficiali di gara. Secondo gli ultimi dati

disponibili, nel corso della stagione calcistica 2018-2019 sono stati oltre 450 gli episodi di violenza, la maggior parte dei quali verificatisi nelle categorie inferiori (prima, seconda e terza categoria) o in quelle giovanili (*juniores*, allievi e giovanissimi) ad opera di giocatori, dirigenti o soggetti estranei. A ciò si aggiunga che gli episodi di violenza fisica e violenza fisica grave superano il 60 per cento del totale e che una percentuale significativa riguarda atti di violenza contro le donne. Tra le principali forme di violenza possiamo annoverare: la violenza fisica grave, cioè la violenza che procura un danno fisico all'ufficiale di gara, accertato mediante refertazione sanitaria; la violenza fisica, senza accertamento da parte di un presidio ospedaliero; la violenza tentata da parte di

tesserati che, però, non cagiona danni fisici all'ufficiale di gara; la violenza morale, ossia condotte discriminatorie in danno degli ufficiali di gara poste in essere da soggetti tesserati. La reportistica prodotta periodicamente dall'Osservatorio rappresenta non solo uno strumento di monitoraggio interno con il quale si analizzano cause e mezzi di contrasto, ma diventa anche strumento di approfondimento per le istituzioni dello Stato. Appare evidente infatti come il solo ordinamento sportivo, nonostante il grande impegno e la ferma condanna della violenza, non sia in grado di garantire una piena ed effettiva tutela nei confronti delle persone offese.

Lo sport rappresenta, soprattutto nella fase della formazione giovanile, un veicolo importante per affermare i valori che dovrebbero essere alla base di ogni società civile. Principi quali il rispetto degli altri, il sacrificio, la giustizia e l'educazione hanno da sempre contraddistinto gli ambienti sportivi, frequentati in larga parte da bambini ed adolescenti. Nello specifico le federazioni sportive costituiscono, al pari della scuola e delle famiglie, un pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle future generazioni, nei confronti delle quali lo Stato deve adempiere ad una funzione di tutela e di garanzia. La figura dell'arbitro svolge un ruolo di vitale importanza all'interno del quadro sin qui delineato: pertanto si rende necessario un intervento normativo per salvaguardare il ruolo dell'ufficiale di gara e dei suoi collaboratori, e dello sport più in generale. I maltrattamenti e le aggressioni agli arbitri, uniti agli effetti della pandemia e ad un sistema di incentivi e benefici ritenuto non più sufficiente, rendono sempre più difficile l'avvicinamento all'arbitraggio da parte di ragazzi e ragazze. Infatti, si stima che dal 2018 ad oggi l'AIA abbia perso tra i 500 e i 550 direttori e assistenti di gara. Una

siffatta perdita si ripercuote inevitabilmente sulla regolarità degli eventi sportivi e di conseguenza sulla funzione educativa affidata allo sport.

La presente proposta di legge da un lato mira ad arginare e contrastare tutti i fenomeni di violenza, anche grazie ad un inasprimento della pena per i reati commessi a causa o in occasione di manifestazioni sportive, con particolare attenzione alle competizioni di natura dilettantistica le quali sono maggiormente caratterizzate da episodi di violenza, dall'altro deve rappresentare un importante segnale per porre un freno a condotte deplorablevoli, riconoscendone il disvalore sociale.

Per realizzare tali obiettivi si propone una modifica dell'articolo 61 del codice penale, il quale disciplina le circostanze aggravanti comuni. A tal riguardo, va ricordato che con l'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è stata già introdotta l'aggravante relativa a tutti i fatti commessi in occasione di eventi sportivi, inserendo il numero 11-*septies* del predetto articolo 61.

Con la presente proposta di legge, che modifica il numero 11-*quinqies* dell'articolo 61, si prevede un'ulteriore circostanza aggravante relativa agli arbitri o ai direttori di gara quando il delitto è commesso in occasione o a causa di una manifestazione sportiva, ma solo relativamente ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale.

La limitazione si giustifica sia per evitare trattamenti più severi rispetto a fattispecie, come quelle che coinvolgono i minori, altrettanto gravi; sia perché tale aggravante finirebbe comunque per sommersi a quella già presente nel citato numero 11-*septies*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 61, numero 11-*quinquies*, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in danno di un arbitro di una federazione sportiva o di un altro soggetto designato da una federazione sportiva per assicurare la regolarità tecnica di una manifestazione sportiva, quando il delitto è commesso in occasione o a causa di quest'ultima».



18PDL0184800